

vanzo, la Cassa non può ritenere tale somma presso di sé, ma debbe immediatamente versarla a pro delle finanze dello Stato in restituzione di quella somministrazione che esse le fanno attualmente, chiaro apparisce che la Cassa non viene a ricavarne alcun profitto, e che il denaro ad essa fornito non torna a vantaggio della medesima, ma del Tesoro. Imperocchè, a questo riguardo, giova non dimenticare che l'obbligazione di far fronte a questi assegni incombeva allo Stato, e che esso se ne esonerò mercè la legge del 29 maggio 1855, ponendola, sotto alcune condizioni, a carico della Cassa; in guisa che, sinchè queste non si avverano, l'obbligo rimane allo Stato. Al presente non essendo ancora accertato se la Cassa abbia la somma necessaria per sopperire a questo assegno, è evidente che lo Stato soddisfa ad un'obbligazione sua provvedendo la somma richiesta.

Si farebbe dunque cosa altamente ingiusta, quando si volesse costringere la Cassa a corrispondere quest'interesse. Stando la questione entro questi limiti, i quali non si possono oltrepassare, perchè noi siamo ora chiamati ad eseguire la legge e non a variarla, non può a meno la Camera di respingere l'emendamento del deputato Mellana.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del deputato Mellana è appoggiato.

(È appoggiato.)

**BIANCHERI.** L'emendamento proposto dall'onorevole deputato Mellana essendo più largo di quello da me proposto, non ho difficoltà a che gli si dia nella votazione la precedenza. Solo mi riservo di domandare la votazione del mio, ove venga respinto quello dell'onorevole Mellana.

Poichè presi a parlare, aggiungerò poche cose in risposta all'onorevole ministro dell'interno. Egli combatteva la proposta dell'onorevole Mellana siccome quella che tendeva a creare una condizione speciale alla Cassa ecclesiastica, la quale non essendo altro che un ente morale, deve essere considerata come tale. Io ritengo all'incontro che, quando si venisse ad ammettere il principio sostenuto dal ministro dell'interno, questa Cassa verrebbe a godere di una condizione speciale e privilegiata, inquantochè, se è vero che sia un ente morale perfettamente eguale agli altri, non vi è motivo per cui per questo corpo morale si accordino privilegi che non si sono mai concessi agli altri.

Se i comuni, le divisioni e le provincie, se tutti quei corpi morali che si trovano stretti a ricorrere alle finanze dello Stato per avere somme ad prestito, furono mai sempre assoggettati a pagare un interesse, ripeto che ragion vuole che egualmente la Cassa ecclesiastica si assoggetti alla medesima condizione, ed una condizione speciale sarebbe fatta alla Cassa ecclesiastica, qualora si rigettasse l'emendamento dell'onorevole Mellana.

La ragione poi che l'onorevole ministro invoca, vale a dire che la Cassa ecclesiastica non abbia obbligo di far fronte agli assegni del clero di Sardegna, se non quando essa si trovi in misura di poter sottostare a questa spesa, cioè abbia proventi tali che le assicurino di poter essere in grado di far fronte a questa spesa, non calza, a mio giudizio, all'argomento, perchè, se a questo momento la rendita della Cassa non basta a metterla in misura di provvedere a questi assegni, egli è però vero che, dalle ricchezze accumulate in breve tempo, essa sarà presto in grado di farlo.

Ora, quale sarebbe la conseguenza del principio emesso dal signor ministro? Che ove la Cassa, fra pochi mesi od un anno al più, si trovi in condizione di far fronte ai suoi impegni, ed abbia inoltre somme eccedenti i suoi bisogni, essa soddisferà all'obbligo incontrato colla restituzione delle somme che avrà

preso ad prestito; ma ciò non toglierà che abbia goduto ingiustamente di una somma così rilevante senza corrispondere gli interessi. E per quanto l'onorevole Mellana abbia potuto fare astrazione dalle considerazioni politiche che implicano questa legge, per me non posso a meno d'invocarle di bel nuovo.

La somma di 750 mila lire porta un interesse annuo da 33 a 40 mila lire. Ora, signori, quando voi non ammettete l'emendamento dell'onorevole Mellana, la conseguenza sarebbe questa, che voi verreste a largheggiare una somma che non sarà restituita che fra 5 o 6 anni, e così fareste un danno di 3 o 4 cento mila lire alle finanze per favorire un corpo morale, che tra poco tempo potrà contare i milioni a centinaia. (*Esclamazioni al centro*)

Sì, signori, lo ripeto, dei milioni a centinaia di capitale, tuttavia che la Cassa sia bene amministrata ed entrata in possesso di tutti i beni che le sono inerenti.

Dunque, quando la legge sarà attuata come potrà esserlo, non incontrando più tanti ostacoli, questa Cassa sarà in possesso di parecchi milioni.

Per aver questo denaro, l'erario deve ricorrere ai contribuenti, e chi sa quanti stenti non avranno questi a sopportarne per fornire questo fondo a chi ne avrà del superfluo!

Pensate a questo, o signori, e decidete!

**MELLANA.** Forse io mi sono male espresso, perchè ho sentito, tanto l'onorevole ministro dell'interno, quanto l'onorevole Biancheri, a dire che io abbia abbandonata la questione politica.

Io ho detto (e se male mi sono espresso allora, intendo di meglio spiegarmi ora), io ho detto che, ove si accettasse il mio emendamento, che è di considerare questo ente morale, che ha nome Cassa ecclesiastica, come tutti gli altri corpi morali dello Stato, nè di essa si volesse fare una questione speciale, che allora scomparirebbe la questione politica; ma dal momento che si volesse sostenere che tale Cassa debba essere regolata in modo speciale, la questione politica risorge piena e assoluta.

L'onorevole ministro diceva, questo ente morale doversi diversamente dagli altri regolare, perchè fu eretto da una legge speciale; e fa la distinzione che già faceva ieri, che i corpi morali che han nome provincie o comuni, se prendono danaro ad prestito, è per proprio uso, e invece la Cassa ecclesiastica lo prenderebbe per sopperire a carichi che le furono ingiunti, e che, se essa non ha i mezzi per farlo, tocca allo Stato a sopperirvi.

Qui è dove credo vada errato il signor ministro. Il principio, che lo Stato non debba più intervenire nelle spese di culto, fu sancito colla legge dell'anno scorso, ed è in ciò che stava la riforma; senza di ciò, quella legge sarebbe un non senso.

Che poi questa Cassa non abbia i mezzi sufficienti per far fronte agli oneri che le sono imposti, io dico che non si può sostenere, perchè, come da tutti fu ammesso, essa non è ancora in pieno esercizio. Finchè adunque non è in pieno esercizio, non si può conoscere se i mezzi posti a sua disposizione sono sufficienti, nè quindi per ora si può dire che essa, nel domandato prestito, debba regolarsi con eccezionali disposizioni. Fino a che non sia da calcoli esatti comprovato che i mezzi sono impari ai carichi, noi siamo sempre nella condizione nella quale eravamo quando fu votata quella legge. Noi allora diciamo: diamo a questa Cassa i mezzi A, B, C, e la Cassa sopporterà i pesi A, B, C.

Fino a che non è dimostrato che questi mezzi siano sufficienti ai carichi assegnati, niuno può dire che allora si sia